REGOLAMENTO (CE) N. 2823/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali e recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari applicabili nel 1994 a taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia e dell'India, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1994, a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ; che ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il periodo preferenziale, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui massimali tariffari comunitari qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale ;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e originari indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa ; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione :

Numero dordine	Origine	Periodo	Massimali	Data
40.1120	Indonesia	1.1 — 30. 6.1994	16,5 t	26. 4. 1994
		1.7 — 31.12.1994	16,5 t	29. 8. 1994
42.1420	India	1.1 — 30. 6.1994	28,5 t	24. 6. 1994
		1.7 — 31.12.1994	28,5 t	29. 8. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali e prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per il periodo del 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

2. Le importazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella non sono più ammesse.

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione delle merci	Origine
40.1120	112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	Indonesia
42.1420	142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre del genere delle agavi o della canapa di Manila	India

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1994.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione